



Data pubblicazione 15.04.2014

Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo *

di

Antonio Ruggeri**

1. **Il riconoscimento della dignità da parte della Costituzione e delle Carte dei diritti e il segno da essa lasciato nel "diritto vivente".** – La storia della dignità, nel pensiero giuridico (e non), è antica e, di sicuro, può farsi risalire già all'antichità greco-romana (se ne ripercorrono le tappe più salienti in Oehling de los Reyes A. e Ridola P.; ampi riferimenti anche in Mezzetti L.). Negli scritti di diritto, in ispecie, i riferimenti alla dignità dell'uomo ormai non si contano più e vanno anzi crescendo a ritmi incalzanti, specie nel tempo presente segnato da una spiccata attenzione per i diritti fondamentali, le forme del loro riconoscimento (in ambito internazionale e sovranazionale, come pure in ambito interno), i modi della loro tutela. È singolare la circostanza per cui quanto più ci si allontana dalla stagione particolarmente dolorosa degli anni della seconda grande guerra, pur nell'indelebile ricordo degli orrori in essa commessi da uomini innaturalmente trasformati in belve, e si reputa essere ormai una conquista indiscussa, negli ordinamenti di stampo liberal-democratico, il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti di libertà, tanto più si avverte ugualmente il bisogno di mettere i diritti stessi al riparo da minacce assai insidiose e viepiù aggravatesi, specie per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo, si mostra assai disagevole la messa a fuoco di concetti elementari, quale quello di "diritti fondamentali" (cosa li fa tali e come riconoscerli?) o, appunto, di "dignità", che parrebbero essere di lampante evidenza e che, di contro, quanto più se ne tenti l'approfondimento, tanto più cresce la difficoltà della loro chiarificazione, senza che nondimeno ciò autorizzi a portar acqua al pessimismo senza speranza proprio di certe

* Lo scritto è destinato alla *Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia*, II ed., a cura di G. Russo, in corso di stampa.

** Ordinario di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Messina.

dottrine (a riguardo delle quali, a breve) che considerano indefinibili i concetti in parola (e, segnatamente, quello di dignità).

Non si dispone qui dello spazio necessario a che si riportino, ancorché in sunto, i principali modi d'intendere la dignità e di farla valere, specie nelle più sofferte tra le esperienze giuridicamente rilevanti. Conviene piuttosto fermare l'attenzione sui profili di carattere metodologico emergenti dal suo studio, con specifico riguardo all'ordinamento italiano e, ulteriormente specificando, al piano costituzionale. La Carta costituzionale italiana fa, invero, esplicita menzione della dignità in tre sue disposizioni e, segnatamente, negli artt. 3, I c. (a riguardo del principio fondamentale della "pari dignità sociale" dei cittadini), 36, I c. (dove si riconosce il diritto del lavoratore ad una retribuzione comunque adeguata ad assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia "un'esistenza libera e dignitosa") e 41, II c. (che pone quale limite alla iniziativa economica privata il rispetto, oltre che della sicurezza e della libertà, della "dignità umana"); v., inoltre, in modo implicito ma certo, gli artt. 2 (dove si riconoscono i "diritti inviolabili dell'uomo" e si richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"), 13, IV c. (a riguardo del divieto di "ogni violenza fisica e morale" a carico di persone sottoposte a restrizione della libertà personale), 27, III c. (laddove si stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al "senso di umanità"), 29, I c. (in merito alla "eguaglianza morale" dei coniugi), 32, II c. (a riguardo del "rispetto della persona umana" sottoposta a trattamento sanitario), e altri disposti ancora.

A questi dati occorre aggiungere i richiami alla dignità fatti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un documento normativo cui è riconosciuto rango costituzionale e che alla dignità dedica l'intero suo Titolo I, a voler appunto rimarcare la sua funzione di "cardine del regime costituzionale dei diritti nell'Unione europea" (Costanzo P., 387), ad essa espressamente riconducendo il diritto alla vita, alla integrità della persona (specie nell'ambito della medicina e della biologia, laddove si fa obbligo del rispetto del consenso libero ed informato della persona, si fa divieto di pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva e di fare del corpo umano una fonte di lucro, nonché si stabilisce la proibizione della tortura, di pene o trattamenti inumani e degradanti, della schiavitù o di lavori forzati). Non minore rilievo va poi assegnato alle

pronunzie della Corte di giustizia, alle quali è parimenti assegnata forza normativa di grado costituzionale, seppur limitata – così come è proprio del diritto dell'Unione in genere – ai soli ambiti materiali di competenza dell'Unione stessa, per quanto la tendenza sia nel senso della loro crescente espansione. In particolare, nella sentenza 14 ottobre 2004, in causa C-36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, con riferimento a giochi che simulano l'uccisione di persone umane, la dignità è annoverata tra le “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri e, per ciò stesso, tra i “principi generali” del diritto comunitario. Similmente, con sent. del 9 ottobre 2001, in causa C-377/98, *Paesi Bassi c. Parlamento e Commissione*, è dichiarata l'impossibilità di riconoscere come brevettabili le invenzioni biotecnologiche contrarie alla dignità. Merita poi di essere rammentata la circostanza per cui, già prima della proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione, la Corte di giustizia aveva più volte fatto richiamo alla dignità (ad es., a riguardo dell'indebito licenziamento di un lavoratore dovuto al suo mutamento di sesso: sent. del 30 aprile 1996, in causa C-13/94, *P.v.S. and Cornwall Country Council*); dopo la proclamazione della Carta, tra le altre, si ricordano qui la sent. 16 giugno 2005, in causa C-105/03, *Pupino*, a riguardo delle deposizioni in pubblica udienza di persone particolarmente vulnerabili, quali i minori in tenera età, vittime di maltrattamenti, e la sent. 28 aprile 2011, in causa C-61/11, *Hassen El Dridi, alias Soufi Karim c. Italia*, sul rimpatrio di stranieri irregolari, consentito sempre che ne siano appieno salvaguardati i diritti fondamentali e la dignità (sul rilievo posseduto dalla Carta di Nizza-Strasburgo al piano della protezione dei diritti, v., ora, Trucco L.).

Unitamente alla tutela apprestata in ambito “eurolunitario”, va tenuta presente quella offerta in seno alla Comunità internazionale dalle molte Carte dei diritti (e, in special modo, dalla CEDU) che, pur non essendo in giurisprudenza riconosciute come dotate della medesima forza giuridica comunemente assegnata al diritto dell'Unione, costituiscono ugualmente documenti normativi *materialmente* costituzionali, dandosi in essi pure il riconoscimento di diritti fondamentali (su ciò, nella ormai incontenibile lett., per tutti, Cassese A.). Ed è qui appena il caso di accennare di sfuggita come la stessa giurisprudenza costituzionale si mostri da tempo avvertita del rilievo posseduto dalle Carte suddette nella pratica giuridica, avendo ammesso che esse e la Costituzione

“si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione” (sent. n. 388 del 1999). D’altro canto, la più recente giurisprudenza (spec. sent. n. 317 del 2009 e succ.), a riguardo del confronto tra norme di diritto interno e norme di origine esterna (e, segnatamente, della CEDU), dichiara doversi ogni volta ricercare dove si situi la più “intensa” tutela ai diritti fondamentali (e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti), quella essendo appunto la norma o il sistema di norme cui assicurare la preminenza nella singola vicenda processuale in cui si faccia questione della tutela stessa. Un criterio, questo, nel quale si riconosce la stessa CEDU che ritaglia per sé un ruolo meramente “sussidiario”, valevole nei soli casi in cui la protezione da essa apprestata ai diritti sia maggiormente adeguata di quella offerta in ambito interno. Per quanto la Convenzione europea non faccia esplicita menzione della dignità, è ad essa fatto diffuso richiamo da parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Fra le molte altre, v. sent. *Tyrer c. Regno Unito* 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, con riferimento a punizioni corporali comminate ad un giovane a seguito di un procedimento penale; sent. 4 dicembre 1995, ric. n. 18896/91, *Ribitsch c. Austria*, a riguardo della coercizione fisica a danno della dignità di persona privata della libertà personale; sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06, *Saadi c. Italia*, quanto alla espulsione di soggetto, quale che sia il reato di cui si sia reso responsabile, laddove si trovi esposto a rischio di trattamenti disumani nel Paese di provenienza; sentt. 3 novembre 2011, ric. n. 57813/00, *S.H. e altri c. Austria*, e 28 agosto 2012, ric. n. 54270/2010, *Costa e Pavan c. Italia* (entrambe in materia di procreazione medicalmente assistita); sentt. 24 giugno 2010, ric. n. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, e 19 febbraio 2013, ric. n. 19010/07, *X e altri c. Austria* (rispettivamente, in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso e di adozione da parte di omosessuali); sent. 7 novembre 2013, *Vallianatos e altri c. Grecia*, ricc. nn. 29381/09 e 32684/09 (in tema di registrazione delle unioni di fatto, limitata alle sole coppie eterosessuali); sent. 25 settembre 2012, ric. n. n.33783/09, *Godelli c. Italia*, con riguardo al diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini; sent. 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, *Torreggiani e altri c. Italia*, e sent. 18 marzo 2014, ricc. nn. 24069/03, 197/04, 6201/06, 10464/07, *Öcalan c. Turchia* (n° 2), a riguardo delle condizioni degradanti in cui versano i detenuti (la terzultima e penultima decisione del giudice

europeo hanno quindi trovato una nitida eco in due pronunzie della Corte costituzionale, nn. 278 e 279 del 2013, a conferma di quanto possa essere fruttuoso il “dialogo” tra le Corti, laddove – come qui – si mettano da canto antiche diffidenze e perduranti timori [altri riferimenti in Di Ciommo M., spec. al cap. III; Oehling de los Reyes A., 353 ss.; Politi F., 120 ss.; Ruotolo M., 2012, 154 ss.; Casonato C., 52 ss.; Pirozzoli A., cap. VIII; Piciocchi C., Conti R., spec. parte VI, ma *passim*, e, con specifico riguardo alla lesione della dignità delle persone soggette a limitazione di libertà personale, ancora Ruotolo M., 2011, nonché Forti G., Corleone F. - Pugiotto A. (curr.), 2012 e 2013, Pugiotto A., Nardocci C.).

Ciò che, nondimeno, merita di essere messo in chiaro è che la dignità si porta naturalmente da sé oltre gli ambiti materiali in relazione ai quali è espressamente riconosciuta, finendo col proiettarsi in ogni dove e di lasciare ovunque il segno marcato della sua indelebile presenza, del suo bisogno di essere comunque e fino in fondo salvaguardata. Gli stessi riferimenti ad essa espressamente fatti nella Carta costituzionale italiana, col carattere frammentario che li connota, rischiano di darne una immagine riduttiva e persino deformante, laddove su di essi solo si appunti l’attenzione, non potendosi in tal modo cogliere la formidabile *vis* espansiva e pervasiva dell’intero ordinamento e dell’intera esperienza giuridica posseduta dalla dignità. E ciò, per la elementare ragione che la nostra – come è stato detto (v., da ultimo, Ruggeri A., 2013) – è una Costituzione “*personalista*”, che ha appunto la persona umana al centro dell’edificio giuridico sin dalle sue fondamenta rifatto dopo lo sfascio provocato dal conflitto bellico e l’avvento della Repubblica che è ad esso seguito (su ciò, ora, Rodotà S.). Una persona salvaguardata – è stato felicemente affermato (Mounier E. e Baldini V., 2007, 58) – in “lunghezza, larghezza e profondità”. Non è, dunque, a caso se i riferimenti alla dignità presenti in giurisprudenza (sia costituzionale che comune) si spingono molto oltre i pur vasti ambiti materiali in relazione ai quali se ne fa espressa parola in Costituzione; e merita di essere messa in speciale evidenza la circostanza per cui, in nome della dignità, si è talora rilevato il carattere recessivo di precetti costituzionali che astrattamente richiederebbero scrupolosa osservanza (un solo esempio per tutti: Corte cost. n. 10 del 2010, con riferimento alla *social card*, introdotta da atto normativo dello Stato a beneficio di

persone che versano in condizioni economiche di particolare bisogno, un atto fatto salvo dal giudice delle leggi malgrado l'accertamento della invasione della sfera di competenze delle Regioni per effetto della sua adozione perpetrata).

2. L'accezione soggettiva e quella oggettiva di dignità e la questione della sua sottoposizione a bilanciamento con altri beni o interessi costituzionalmente protetti.

– A riguardo della centralità della persona umana, in funzione della cui salvaguardia si dispone l'intera trama costituzionale, in ciascuno dei punti di cui si compone, e discendendo l'ordinamento che da essa si tiene, si registra tra gli studiosi un consenso pressoché unanime; non poco divergenti sono, tuttavia, i modi con cui si vorrebbe protetta, nella pratica giuridica in tutte le sue multiformi manifestazioni, la persona stessa.

Fondamentalmente si battono il campo due opposte vedute (si riprende qui, con precisazioni e ulteriori svolgimenti, un'analisi già fatta in Ruggeri A., 2011; su di essa le precisazioni di Baldini, 2013, § 5, e 2014).

Da un lato, si danno coloro che riducono ed esauriscono la dignità nell'autodeterminazione del soggetto, di *ciascun* soggetto, in tal modo a conti fatti disperdendone il concetto e rendendolo astrattamente indefinibile, le sue definizioni potendo essere tante quanti sono gli esseri umani (ed anzi... *di più*, uno stesso soggetto potendo anche cambiare più volte idea nel tempo circa l'"uso" da fare della propria dignità). Questo modo di vedere le cose si è fatto – ad opinione di chi scrive, pericolosamente – strada, specie negli ultimi tempi e specie in relazione a questioni eticamente sensibili (come le si suole, pur con una certa approssimazione e improprietà, qualificare), quali quelle relative all'inizio o al fine-vita (riferimenti in Agosta S. e, ora, in Conti R., spec. alle parti VI e VII, e Baldini V., 2014). Così, ad es., si dice, da parte di chi si riconosce nell'indirizzo metodico-teorico in parola, che sarebbe irrispettoso della dignità non dar modo di far luogo a pratiche procreative assistite senza condizioni o limiti di sorta posti alla volontà dei soggetti interessati. Parimenti di frequente riscontro in letteratura (ma anche diffusamente circolante nei discorsi ricorrenti fra la gente) è l'idea che non sarebbe rispettoso della dignità il diniego di richiesta di sospensione di sostegni vitali, quali l'alimentazione e l'idratazione forzate,

somministrati a soggetti incapaci di provvedervi da soli che manifestino in atto ovvero abbiano manifestato, al tempo in cui erano in grado di farlo, una volontà in tal senso, persino nel caso che la volontà stessa, in realtà, non sia stata da essi espressamente enunciata e lo sia quindi, in vece e per conto dei soggetti stessi, da terzi (emblematicamente espressive di quest'indirizzo le vicende Welby ed Englaro, che hanno – come si sa – offerto lo spunto per un animato dibattito che ha coinvolto studiosi, operatori e pubblica opinione). Che poi, in congiunture siffatte, piuttosto che la dignità, sia in gioco la qualità della vita, è questione che i sostenitori della tesi ora succintamente riferita non si pongono o che abilmente eludono, così come non rispondono all'obiezione secondo cui la sofferenza, lungi dallo spegnere o mortificare la dignità, piuttosto la ravviva ed esalta, portando alla luce e rimarcando l'*humanitas* del soggetto, la sua caducità, la strutturale debolezza. La qual cosa – è superfluo dover qui nuovamente rimarcare – non solo non esclude ma anzi implica che si debba produrre ogni sforzo proteso allo scopo di alleviare le sofferenze e, fin dove possibile, porvi fine, nondimeno evitando che le cure si convertano in un gratuito, intollerabile, accanimento terapeutico.

Ora, che l'autodeterminazione sia, e resti, un valore fondamentale, fin dove possibile meritevole di appagamento, non si dubita; altro è però che, in nome della dignità, l'autodeterminazione stessa si spinga fino al punto di decidere le messa in atto di pratiche, omissive o commissive, idonee ad esser causa *diretta* ed *immediata* della fine della vita. Ciò che, in buona sostanza, equivarrebbe a riconoscere l'esistenza di un vero e proprio *diritto costituzionale al suicidio*, portando dunque a legittimare la stessa eutanasia attiva. Il suicidio, in realtà, è un *fatto*, dolorosissimo per chi lo compie come pure per chi resta, ma pur sempre un *fatto*, non già un *diritto soggettivo*, sì da porsi a fondamento di pretese indirizzate a terzi e volte allo spegnimento della vita propria o, addirittura, di quella altrui.

Si rileva così – ed è questa la seconda veduta – l'assurdità di rimettere sempre e comunque, per intero ed incondizionatamente, la definizione della dignità all'autodeterminazione del soggetto; e, invero, già il sol fatto che essa è menzionata nella Carta costituzionale (così come – si è veduto – in altre Carte) attesta che si possa (e debba) tentare di darne un'accezione slegata dalla volontà di ciascun individuo e,

per ciò stesso, in modo esasperato parcellizzata, un'accezione nella quale i componenti la collettività tutta si riconoscano ed identifichino, quale valore portante ed espressivo di quell'*idem sentire de re publica* che fa appunto dei singoli una *communitas*, avendo essi deciso di votarsi ad uno stesso destino collettivo, traendo forza e alimento dai valori che stanno a base dell'ordine repubblicano.

Ad una nozione afflitta da un *soggettivismo esasperato*, dunque, si contrappone una *nozione oggettiva*, la cui essenza nondimeno è tutta quanta da ricercare e cogliere nella sua stessa struttura costitutiva elementare. La tesi che per comodità si potrebbe chiamare "oggettiva", ad ogni buon conto, non esclude – come si è venuti dicendo – che alla volontà del soggetto si possa e debba – perlomeno a certe condizioni e fino ad un certo punto – dare il giusto rilievo; essa, però, non è appunto *tutto*, non può cioè vantare l'insana pretesa di valere *sempre*, in ogni umana vicenda, specie nelle più tragiche così come in quelle volte a far venire al mondo una nuova vita.

È interessante notare che coloro che si riconoscono nel primo indirizzo tendono perlopiù a considerare la dignità un bene della vita o – diciamo pure – un diritto al pari di altri, parimenti fondamentali, soggetto a bilanciamento e, per ciò stesso, all'eventuale esito di dover cedere il passo ad altro bene o diritto maggiormente meritevole di considerazione in una data esperienza giuridica, ferma la possibilità di presentarsi come preminente in altro caso (considerano la dignità soggetta a bilanciamento, tra gli altri, Luciani M., 1060 ss., e Monaco G., 45 ss., spec. 69 ss.; fanno ora il punto sulla questione Salazar C. e Baldini V., 2014). Di contro, chi si fa portatore del secondo indirizzo ha della dignità l'idea di un valore assoluto, kantianamente categorico, e perciò, come tale, non passibile di bilanciamento: secondo la felice immagine di un'autorevole dottrina (G. Silvestri, 2008), la dignità sarebbe piuttosto la "bilancia" su cui si dispongono i beni di volta in volta soggetti a bilanciamento, la stella polare che orienta l'operatore nelle ponderazioni che è dai casi della vita chiamato a far luogo (la naturale refrattarietà della dignità, quale valore "superconstituzionale", a soggiacere a bilanciamento trovasi già affermata in Ruggeri A. - Spadaro A., 343 ss.; la tesi è stata quindi ripresa, tra gli altri, da Drigo C., 239 ss., e, ora, Salazar C.).

Non si dà tuttavia, per vero, una sistemazione teorica di tipo meccanico, dal momento che anche autori che escludono la dignità dalle operazioni di bilanciamento

risultano infatti schierati dalla parte di chi vorrebbe comunque appieno salvaguardata la volontà del soggetto nelle vicende eticamente connotate, in specie in quelle di fine-vita (v., ad es., Spadaro A., 2008, spec. 240 ss., ma *passim*, e Id. 2009).

Si tratta, ovviamente, d'intendersi; ed è chiaro che, a seconda dell'idea di dignità che previamente si accolga, potrà trovare giustificazione questo o quel modo di ambientare e risolvere le questioni riguardanti i bilanciamenti tra i diritti fondamentali, tanto *inter se* quanto con altri beni o valori costituzionalmente protetti, e perciò la partecipazione della dignità ad essi ovvero la sua esclusione da questi.

Ora, se si accoglie in partenza la tesi secondo cui la dignità è, *in nuce*, ciò che attiene all'uomo in quanto uomo, che ne fa e contrassegna la essenza, la dignità mantenendosi e preservandosi o, di contro, smarrendosi a seconda che si mantenga o smarrisca la *humanitas* del soggetto, ebbene la conclusione è poi obbligata nel senso della sua naturale (e, per ciò stesso, positiva) refrattarietà ad essere assoggettata a ponderazioni secondo valore.

3. Il rapporto che la dignità intrattiene col bene della vita, il suo essere a un tempo un diritto e un dovere fondamentale, il bisogno che ad essa sia comunque prestato rispetto, pur laddove il soggetto decida insensatamente di privarsene, in quanto valore "contestualizzato" e, allo stesso tempo, a vocazione universale. – Dalla prospettiva ora adottata, può vedersi sotto la giusta luce e fino in fondo apprezzarsi il complesso rapporto che s'intrattiene, in talune tra le più salienti esperienze giuridicamente rilevanti, tra la dignità e la vita: un rapporto che è di mutuo soccorso ma con una speciale accentuazione proprio a beneficio della dignità, nel verso cioè che porta dal secondo al primo valore. Perché se è pur vero che la vita viene prima di ogni cosa e sta perciò a fondamento di tutto, nulla senza di essa essendo possibile, è parimenti vero che la dignità dà un senso alla vita e, *per ciò stesso*, la fonda, vi dà l'orientamento, ne accompagna e segna il quotidiano svolgimento, specie nelle sue più espressive e rilevanti manifestazioni (v., nuovamente, Ruggeri A., 2011); in un certo senso – per strano che possa per più versi sembrare –, la dignità parrebbe sopravvivere alla vita stessa, secondo quanto è testimoniato dalla facoltà riconosciuta ad un congiunto di persona offesa di esercitare la querela ovvero di darvi seguito pur dopo il

decesso della persona stessa (art. 597 c.p.), nonché dalla *pietas* dovuta ai defunti e dal rilievo ad essa giuridicamente assegnato dalla norma del codice penale che sanziona il vilipendio di cadavere (art. 410).

Ed è proprio da questa prospettiva che si ha conferma del carattere internamente composito della struttura della dignità che è, sì, un diritto fondamentale (anzi, il primo dei diritti fondamentali, dal quale tutti gli altri si tengono, alimentano, rigenerano e nel quale si specchiano e, a conti fatti, risolvono: cfr., tra le altre e di recente, Corte cost. n. 85 del 2013) ma che è pure, allo stesso tempo e proprio per ciò, anche un dovere fondamentale.

Per uno studio diversamente connotato rispetto a questo (comunque non giuridico o, se giuridico, non positivo bensì giusfilosofico o di altra natura ancora), l'affermazione ora fatta può invero essere, così come lo è, discussa; per uno studio però, quale quello ora svolto, che vuol essere di stretto diritto positivo (e di diritto costituzionale in ispecie), pochi dubbi dovrebbero aversi a riguardo del carattere obbligato della conclusione sopra raggiunta. Uomo “degnò” secondo Costituzione, infatti, è colui che costantemente s’ispira e fedelmente si conforma nel proprio agire quotidiano all’*etica pubblica repubblicana*, quale risultante dall’insieme dei valori fondamentali sui quali si regge l’ordinamento edificato dalla Costituzione stessa (cfr. al punto di vista ora sommariamente enunciato quello al riguardo manifestato da Resta G., 259 ss., e Rodotà S., spec. ai capp. VI e VII, ma *passim*). Degno è dunque colui che si riconosce in un modello di comunità politicamente organizzata in seno alla quale si vuol assicurare la fattiva partecipazione dei consociati – la massima possibile alle condizioni di contesto – all’apparato governante ed alle attività da questo poste in essere (valore democratico: art. 1); una comunità nella quale siano riconosciuti ed effettivamente salvaguardati i diritti inviolabili dell’uomo, come pure fatti valere i doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); una comunità fatta d’individui eguali, *effettivamente* eguali, siccome messi in grado di realizzare la propria personalità e di vederla fino in fondo protetta (art. 3); una comunità, cioè, nella quale le differenze di qualsivoglia segno (colore della pelle, religione, lingua, sesso od orientamento sessuale, condizioni personali e sociali in genere, ecc.) non soltanto non si commutino in fattori di odiosa discriminazione ma, di contro, costituiscano una risorsa preziosa per la

crescita sia degli individui che della comunità stessa, concorrendo a quel “progresso materiale o spirituale della società”, di cui si fa menzione con specifico riguardo al lavoro in Costituzione (art. 4).

Per tutto questo ciascuno di noi ha il diritto ma anche il dovere di battersi, affinché il modello ideale sapientemente ed appassionatamente dipinto dal Costituente abbia modo – fin dove possibile, alle pur difficili e talora proibitive condizioni di contesto – di specchiarsi nei fatti.

Ci si avvede così che, per l’aspetto ora considerato, riguardata cioè in prospettiva deontica, la dignità finisce col fare tutt’uno col dovere di solidarietà (il quale, nella sua più genuina e sublime espressione, tende a convertirsi nella fraternità: spec. Pizzolato F. e Massa Pinto I.), per un verso, e, per un altro verso, con quello di fedeltà alla Repubblica ed alla sua legge fondamentale (a riguardo del quale, ora, Morelli A.). La solidarietà e la fedeltà sono, insomma, la dignità *in action*, nel suo farsi valere in alcune delle sue più salienti espressioni. Si è degni perché è l’effettivo adempimento dei doveri in parola a farci sentire ed essere tali e perché la dignità rimarrebbe priva di senso qualora non dovesse tradursi in essi, i quali poi, a loro volta e per la loro parte, concorrono a rigenerare la dignità, a servirla e, servendola, a dare un senso a se stessi.

Si ha così modo di cogliere ed apprezzare l’essenza della dignità, il suo irripetibile modo di essere, ciò che la distingue rispetto ad ogni altro diritto fondamentale. Nei diritti in genere, infatti, la doverosità del comportamento gravante sui terzi e la collettività tutta, nel senso appunto del loro rispetto, fa da specchio alla pretesa vantata dai titolari dei diritti stessi e protetta dall’ordinamento – come si è veduto – fintantoché la “logica” del caso, coi bilanciamenti da esso sollecitati a formarsi, lo consenta. Nella dignità, però, non è così. Quando pure il soggetto la svenda e rinunzi a farla valere, se ne privi cioè volontariamente (ed illecitamente), ugualmente integro ed indisponibile rimane il dovere da parte di tutti di prestarvi rispetto, nella identica misura in cui ciò si ha nei riguardi di colui che la dignità stessa la serve e fa valere come si deve. È stato mirabilmente affermato (Glendon M.A., 98) che, da un punto di vista cristiano, “i diritti umani sono fondati sul dovere di ciascuno di portare a compimento la propria dignità, che a sua volta obbliga a rispettare la ‘donata’ scintilla di dignità presente negli altri, qualunque cosa costoro ne abbiano fatto”. D’altro canto, i diritti umani – è stato

incisivamente fatto notare (Angiolini V., 6) – “per essere tali, debbono fare a meno del distinguo tra ‘noi’ e ‘loro’”. Come ci ha, poi, ancora non molto tempo addietro, rammentato Zanichelli M., 529, la dignità, a conti fatti, si identifica in “ciò che a nessun uomo deve essere negato, e ciò che a nessun uomo può essere inflitto”; e ciò, proprio per il fatto che l’individuo mortificato nella propria dignità viene, a conti fatti, a soffrire una “negazione della sua stessa umanità” (così, Silvestri G., 2008). La dignità infatti – ha, ancora di recente, ribadito quest’ultima dottrina, in Ventura L. (cur.), § 2 – “non deve essere ‘meritata’ dal singolo individuo e non può mai essere perduta” (similmente, già, Fernández Segado F., spec. § 2.2, a cui opinione “il diritto fondamentale per l’uomo, base e condizione di tutti gli altri, è il diritto ad essere riconosciuto sempre come persona umana”, e, ora, Domingo R., 154).

È opportuno chiedersi a cosa si debba questo singolare modo di essere della dignità. E la risposta – come si è tentato altrove di mostrare (Ruggeri A., 2013 e, ora, Conti R., parte I) – è presto data, sol che si pensi che la dignità è, sì, come si è veduto, un valore “contestualizzato”, che riceve dal singolo diritto positivo (per ciò che qui più importa, dalla Carta costituzionale italiana, nel suo fare “sistema” con le Carte dei diritti rese efficaci in ambito interno) una sua propria qualificazione e complessiva connotazione, ma è pure un valore che possiede e costantemente esprime nel vivo dell’esperienza una irrefrenabile, formidabile vocazione alla propria “universalizzazione”. In essa, insomma, convivono una nozione storicamente condizionata e positivamente determinata con un “nucleo duro” autenticamente universale, che fa sì che ogni uomo, proprio perché tale, debba essere sempre trattato appunto come uomo, un essere irripetibile ed una risorsa imperdibile perché preziosa per la collettività in cui vive ed opera e per l’intera umanità (si tenta, in tal modo, di conciliare e reciprocamente integrare le dottrine filosofiche della “prestazione” e della “dotazione”, l’una rinvenendo il fondamento della dignità nell’agire dell’uomo e l’altra in ciò che esso è in sé e per sé: sul punto, Viola F.). Emblematicamente espressiva di questa duplice natura e vocazione della dignità, per un verso legata al contesto positivo in cui vuol farsi valere e, per un altro, naturalmente portata a proiettarsi oltre di esso ed a diffondersi per ogni dove, è quella giurisprudenza, specie europea, cui si è fatto richiamo, che, da un canto, si rimette a ciascun ordinamento nazionale (e al margine di apprezzamento

ad esso riconosciuto) per ciò che concerne il rilievo da dare a certi beni o interessi meritevoli di protezione (come a riguardo dell'aspirazione al matrimonio nutrita da persone dello stesso sesso o della procreazione eterologa o di altro ancora) e, da un altro canto, in modo fermo pretende assoluto rispetto per la dignità, specie laddove è calpestata da trattamenti disumani e degradanti. Anche il più feroce e sanguinario dei delinquenti ha infatti il diritto – voglia o no avvalersene – ad essere trattato con umanità, ad essere appunto rispettato nella sua dignità. Il diritto-dovere alla salvaguardia della dignità potrebbe dunque, per un uso dissennato fattone da colui che lo detiene, essere spento ma accesa rimarrebbe pur sempre la fiamma del dovere gravante sugli individui e l'intera collettività di osservarlo scrupolosamente affinché la luce della dignità torni ad illuminare i passi di colui che avrebbe voluto (o vorrebbe) farne a meno, riflettendosi quindi a beneficio di tutti.

Bibliografia essenziale - AGOSTA S., *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, e II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012; ANGIOLINI V., *Diritti umani. Sette lezioni*, Giappichelli, Torino 2012; BALDINI V., *Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto*, in BALDINI V. (cur.), *Sussidiarietà e diritti*, Satura, Napoli 2007; ID., *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in www.rivistaaic.it, 2/2013; ID., *Die Konkretisierung der Menschenwürde in Deutschland und Italien: ein Vergleich*, in www.federalismi.it, Focus Human Rights, 1/2014; CASONATO C., *Introduzione al biodiritto*³, Giappichelli, Torino 2012; CASSESE A., *I diritti umani oggi*³, Laterza, Roma-Bari 2012; CONTI R., *I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee*, Aracne, Roma 2014; CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (curr.), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012; IDD. (curr.), *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, Ediesse, Roma 2013; COSTANZO P., *Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali*, in COSTANZO P. - MEZZETTI L. - RUGGERI A., *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*³, Giappichelli, Torino 2010; DI CIOMMO M., *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Passigli, Firenze 2010; DOMINGO R., *Dignità umana senza Dio?*, in CARTABIA M. - SIMONCINI A.

(curr.), *La legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, BUR Rizzoli, Milano 2013; DRIGO C., *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in MEZZETTI L. (cur.), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2011; FERNÁNDEZ SEGADO F., *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, in www.forumcostituzionale.it; FORTI G., *Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2013, 237 ss.; GLENDON M.A., *Il fondamento dei diritti umani: il lavoro incompiuto*, ora in CAROZZA P.G. - CARTABIA M. (curr.), *Tradizioni in subbuglio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007; LUCIANI M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in BRUNELLI G. - PUGIOTTO A. - VERONESI P. (curr.), *Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Jovene, Napoli 2009; MASSA PINTO I., *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Jovene, Napoli 2011; MEZZETTI L., *Una nuova storia dei diritti umani*, in MEZZETTI L., *Uman Rights*, Bononia University Press, Bologna 2010; MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 1/2011, 45 ss.; MORELLI A., *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013; MOUNIER E., *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Ed. Comunità, Milano 1955; NARDOCCI C., *Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 279 del 2013*, in www.rivistaaic.it, 1/2014; OEHLING DE LOS REYES A., *La dignidad de la persona. Evolución histórico-filosófica, concepto, recepción constitucional y relación con los valores y derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid 2010; PICIOCCHI C., *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Cedam, Padova 2013; PIROZZOLI A., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, ESI, Napoli 2012; PIZZOLATO F., *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012; POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli, Torino 2011; PUGIOTTO A., *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 febbraio 2014; RESTA G., *La dignità*, in RODOTÀ S. - ZATTI P. (curr.), *Trattato di biodiritto*, I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano 2010; RIDOLA P., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino 2010, 77 ss.; RODOTÀ S., *Il diritto di avere*

diritti, Laterza, Roma-Bari 2013; RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli 2011; ID., *Appunti sulla dignità umana*, in ID., *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012; RUGGERI A., *Dignità versus vita?*, in www.rivistaaic.it, 1/2011; ID., *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in www.federalismi.it, 17/2013, nonché in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, in corso di stampa; RUGGERI A. - SPADARO A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, 343 ss.; SALAZAR C., *I principi in materia di libertà*, in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, cit.; SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008; ID., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana: bilanciamenti, conflitti e integrazioni delle tutele*, in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, cit.; SPADARO A., *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici "religiose" dello Stato "laico)*, Giappichelli, Torino 2008; ID., *Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le "ragioni" di Napolitano*, in www.forumcostituzionale.it, 10 febbraio 2009; TRUCCO L., *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Giappichelli, Torino 2013; VIOLA F., *Dignità umana*, in *Enciclopedia Filosofica*, Bompiani, Milano 2006, 2863 ss.; ZANICHELLI M., *Il significato dei diritti fondamentali*, in CARTABIA M. (cur.), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Il Mulino, Bologna 2007.